

Penale Sent. Sez. 3 Num. 38204 Anno 2017

Presidente: CAVALLO ALDO

Relatore: GAI EMANUELA

Data Udiienza: 27/04/2017

SENTENZA

sui ricorsi proposto da

1. Campa Francesco, nato a Bari l'08/06/1970
2. Ciabattini Paolo, nato a Firenze il 12/06/1967

avverso la sentenza del 08/10/2015 della Corte d'appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;

udita per la parte civile l'avv. Giuseppina Cimmarusti in sost.avv. Sirani che ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

udito per gli imputati gli avv. Sandro Guerra e Riccardo Castiglioni che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 8 ottobre 2015, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, dichiarava

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

non doversi procedere nei confronti di Ciabattini Paolo per il reato di cui all'art. 171-ter legge n. 633 del 1941, contestato nel procedimento riunito n. 6762/11 R.G., perchè estinto per prescrizione, e rideterminava la pena inflitta a questi in anni uno e mesi due di reclusione e € 4000 di multa; nel resto confermava la sentenza del Tribunale di Firenze con la quale Campa Francesco e Ciabattini Paolo erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 171-ter comma 1 lett. f) *bis* della legge n. 633 del 1941, per avere posto in commercio al dettaglio e distribuito ad altri rivenditori esistenti sul territorio, tramite il rispettivo esercizio commerciale e tramite sito internet, dispositivi hardware di varia natura destinati all'elusione di efficaci misure tecnologiche destinate ad impedire o limitare atti non autorizzati sulle console per videogames delle società Microsoft, Nintendo e Sony (capo A per Ciabattini e capo B per Campa) e, il solo Campa Francesco, del reato continuato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen., 171-ter comma 1 lett. f) *bis* della legge n. 633 del 1941, in relazione all'art. 102 *quater* delle medesima legge, perché quale legale rappresentanti della Recoverybios.com srl e PCbox srl., pubblicizzava e commercializzava al dettaglio attraverso il sito internet www.recoverbios.com, dispositivi attraverso i quali è possibile utilizzare su console Nintendo DS. Xbox. Microsoft, Palystation, videogiochi non originali frutto di illecita attività di duplicazione e comunque illegittimamente scaricati da internet, offrendo altresì servizi necessari a modificare le medesime apparecchiature e/o provvedendole a modificarle direttamente (reati contestati nell'ambito di più procedimenti riuniti).

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione, Campa Francesco e Ciabattini Paolo, a mezzo del difensore, e ne hanno chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi (comuni ad entrambi), enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione come disposto dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

2.1. Con il primo motivo si chiede la rimessione della decisione alle Sezioni Unite, ex art. 618 cod.proc.pen. Sostengono i ricorrenti che la questione di diritto sottesa alla decisione ha già dato luogo a contrasti nella giurisprudenza, in particolare tra la giurisprudenza di legittimità e di merito, sicchè si imporrebbe un intervento chiarificatore della portata della norma incriminatrice violata, tenuto conto che il risalente precedente di questa Corte del 2007, sarebbe fondato su dati di fatto tecnicamente erronei e superati dall'evoluzione della tecnica. In particolare, l'intervento della giurisprudenza nella sua massima espressione, dovrebbe chiarire più profili inerenti all'applicazione della norma e, segnatamente, se il software a contenuto videoludico, ovvero i videogiochi, possano ancora considerarsi sequenze di immagini in movimento ovvero opere multimediali complesse con conseguente applicabilità dell'art. 171-ter della

legge n. 633 del 1941, oppure non debbano essere ricondotti tout court al concetto di programma per elaboratore tutelati dell'art. 171- *bis* cit; la portata della norma incriminatrice alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 23 gennaio 2014 C-355/12; la valutazione della legittimità costituzionale, anche alla luce delle considerazioni della Corte di Giustizia, del combinato disposto di cui agli artt. 102 *quater* e 171-*ter* lett. f) *bis* cit. Infine, chiarire la rilevanza penale o meno dell'uso di dispositivi e/o software che abbiano la finalità di consentire l'uso su consolle di programmi di libero uso come in cosiddetti homebrew, programmi indipendenti.

In conclusione la rimessione della decisione alle Sezioni Unite si imporrebbe per scongiurare *il pericolo del perpetuarsi di decisioni nelle quali il diritto non stia al passo con l'evoluzione tecnologica.*

2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 comma 3, 546 comma 1 cod.proc.pen., nonché il vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza.

Argomentano i ricorrenti che la Corte d'appello avrebbe confermato la sentenza del Tribunale con motivazione meramente apparente, senza rispondere alle censure devolute nei motivi di appello. La corte territoriale si sarebbe limitata alla mera condivisione del precedente giurisprudenziale di questa Corte del 2007, senza considerare le critiche mosse alla stessa dalla difesa. Il giudice dell'impugnazione, aderendo immotivatamente all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, non avrebbe tenuto conto della dottrina maggioritaria che da tempo aveva escluso la possibilità di parlare di misure tecnologiche di protezione a fronte di misure applicate non sulle opere o sugli altri materiale protetti, come imporrebbe l'art. 102-*quater* della medesima legge, bensì anche sull'hardware. Da ~~qui~~^{che} la mancanza di motivazione censurabile ex art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen.

2.3. Con il terzo motivo deducono la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 603 cod.proc.pen. nonché la mancanza, illogicità manifesta della motivazione in relazione al diniego di rinnovazione parziale del dibattimento. Sostengono i ricorrenti la corte territoriale non avrebbe motivato adeguatamente sulla richiesta formulata ex art. 507 cod.proc.pen. di disporre una perizia volta ad accertare se le misure implementate sui sistemi Nintendo, Sony e Microsoft fossero rispettose dei principi di proporzionalità e adeguatezza, come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza citata, onde verificare, come indicato dalla stessa Corte, se altre misure o misure non installate sulle consolle, potessero causare minori interferenze con le attività di terzi o minori limitazioni di tali attività, pur fornendo una protezione analoga per

AE


il diritto del titolare. Tale perizia non era ritenuta necessaria ad acquisire una nuova prova, bensì di verificare, dal punto di vista tecnico, la possibilità di applicare la norma incriminatrice secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia.

2.4. Con il quarto motivo denunciano la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 102-*quater*, 171-*ter*, lett. f) *bis* della legge n. 633 del 1941, nonché il vizio di motivazione in relazione alla mancanza e illogicità della motivazione, chiedono sollevarsi la questione di legittimità costituzionale degli artt. 102-*quater* e 171-*ter*, lett. f) *bis* della legge n. 633 del 1941, per contrasto con gli artt. 25 comma 2, 3 e 27 Cost.

In sintesi i ricorrenti argomentano che l'obbligo del giudice di interpretare il diritto nazionale conformemente al contenuto delle decisioni quadro adottate nell'ambito del titolo VI del Trattato sull'Unione europea, non può legittimare l'integrazione della norma penale interna quanto una simile operazione si traduca in una interpretazione in "*malam partem*". Ciò posto, oggetto materiale del reato di cui all'art. 171-*ter*, lett. f) *bis* cit. non sono tutte le misure tecnologiche di protezione, ma soltanto quelle di cui all'art. 102-*quater* della medesima legge, norma extrapenale integratrice della fattispecie penale, risultando il precetto penale il combinato disposto dell'art. 171-*ter*, lett. f) *bis* e dell'art. 102-*quater* cit. In questo contesto, l'art. 102-*quater* cit si riferirebbe alle misure tecnologiche di protezione a fronte di misure applicate solo sulle opere o sugli altri materiali protetti con esclusione di quelle imposte sull'hardware, mentre diversamente interpretando l'ambito della norma integratrice del precetto penale (secondo l'arresto della Corte di Giustizia), secondo cui le misure di cui all'art. 102-*quater* cit, dovrebbero intendersi anche quelle applicate sull'hardware, si perverrebbe ad un'interpretazione che presenterebbe profili di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 25 comma 2 Cost., comportando la violazione del principio di tassatività e determinatezza della norma integratrice della norma penale e dunque della norma penale stessa. L'allargamento dell'ambito di operatività dell'art. 102-*quater* alla misure di protezione imposte anche sull'hardware, comporterebbe, dunque, un ampliamento in *malam parte* della fattispecie penale. Da qui la non manifesta infondatezza della questione di legittimità prospettata.

2.5. Con il quinto motivo deducono la violazione della legge penale in relazione all'art. 43 cod.pen. e il vizio di motivazione. La corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'errore scusabile in capo ai ricorrenti, errore scusabile sussistente alla luce del diverso atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari, essendo intervenute sul tema numerose pronunce, anche della Corte di cassazione con opposte conclusioni.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono inammissibili per la proposizione di motivi manifestamente infondati.

5. Quanto alla richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Unite, occorre rilevare che quest'ultima è attualmente disciplinata dall'art. 610 comma 2 cod.proc.pen. e dall'art. 618 cod.proc.pen.

Non è richiamabile nel caso in scrutinio l'art. 610 cod.proc.pen., disposizione normativa che fa inequivocabilmente riferimento ai poteri del Presidente della Corte di Cassazione nella fase di assegnazione dei procedimenti. Residua, pertanto, il disposto dell'art. 618 cod.proc.pen. che regola l'attività delle Sezioni. Quest'ultima norma, tuttavia, a differenza della prima, prevede la rimessione alle Sezioni Unite unicamente delle questioni che abbiano o possano dar luogo a un contrasto giurisprudenziale e nella specie, come si dirà oltre, non vi sono ragioni di contrasto con l'orientamento in precedenza affermato che, anzi, va, in questa occasione, ribadito anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 23 gennaio 2014 C- 355/12, sicchè alcun contrasto giurisprudenziale, anche potenziale, è ravvisabile.

Conclusivamente non ritiene il Collegio che vi siano i presupposti per la rimessione della decisione alle Sezioni Unite.

6. Passando all'esame delle questioni di merito sollevate dai ricorrenti e come da loro prospettate, è bene premettere un breve cenno alla disciplina applicabile, non essendovi dubbi, attese le contestazioni risalenti all'anno 2009-2010, in ordine all'applicazione ai ricorrenti della disciplina della legge n. 633 del 1941, art. 171-ter lett. f) *bis*, introdotta dalla d.lgs n. 68 del 2003, art. 26.

La norma in questione punisce, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493, chiunque a fini di lucro: fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.

L'art. 102-*quater* della medesima legge, introdotto con il decreto legislativo del 2003 n. 68, prevede in via generale che: 1. I titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi... possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendano tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono desinati a limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. 2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo antiaccesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione. 3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo 4, sezione 6, titolo 1.

6.1. Questa Corte di legittimità, sin dalle prime pronunce all'indomani della modifica legislativa, (cfr. Sez. 3, n. 28912 del 07/04/2004, Campania, Rv. 229417), ha chiarito che non vi è dubbio che l'art. art. 171-*ter* lett. f) *bis* punisca le alterazioni apportare agli apparati al fine di accedere alla fruibilità di prodotti protetti, precisando, affermazione ripresa e condivisa dalla successiva sentenza del 2007 richiamata nei ricorsi (Sez. 3, n. 33768 del 25.5.2007, P.M. in proc. Dalvit., Rv. 237516), che i "videogiochi" utilizzati sui "personal computer" o sulle consolle, non costituiscono meri "programmi per elaboratore", ovvero un software in senso proprio, bensì, in quanto opere complesse e "multimediali", un prodotto diverso, riconducibile alla categoria dei supporti contenenti sequenze di immagini in movimento di cui alla legge n. 633 del 1941, così che gli stessi non rientrano nella sfera applicativa dell' art. 171 *bis* della medesima legge. Al contempo, si è condivisibilmente rilevato che l'art. art. 171-*ter* lett. f) *bis*, ha inteso introdurre un elemento di chiarezza rispetto ad una formulazione che poteva prestarsi ad una lettura non più al passo con l'evoluzione tecnologica e dei diritti "digitali", ma non ha affatto introdotto una fattispecie incriminatrice del tutto nuova.

Con la citata sentenza n. 33768/07 si è puntualizzato, tra l'altro, che le "misure tecnologiche di protezione" (o MTP) si sono, infatti, aggiornate ed evolute seguendo le possibilità, ed i rischi, conseguenti allo sviluppo della tecnologia di comunicazione, ed in particolare della tecnologia che opera sulla rete, precisando che una parte significativa degli strumenti di difesa del diritto d'autore sono stati orientati ad operare in modo coordinato sulla copia del

prodotto d'autore e sull'apparato destinato ad utilizzare quel supporto. Tale affermazione, è bene ricordare sin da subito, ha trovato conferma nella pronuncia della Corte di Giustizia del 23 gennaio 2014 C- 355/12 (vedi *infra*).

6.2. Nel solco delle pronunce citate si pongono, anche, le successive pronunce del giudice di legittimità e segnatamente la sentenza Sez. 3, n. 21621 del 15/04/2015, Frazzano, Rv. 263667 e la sentenza intervenuta nella procedura incidentale in questo processo (Sez. 3, n. 23765 dell'11.5.2010, Campa, Rv. 247793) che ha ribadito che rientrano nella fattispecie penale prevista dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 171-*ter*, comma 1, lett. f *bis*), tutti i congegni principalmente finalizzati a rendere possibile l'elusione delle misure tecnologiche di protezione apposte su materiali od opere protette dal diritto d'autore, precisando ulteriormente che la norma incriminatrice non richiede la loro diretta apposizione sulle opere o sui materiali tutelati. Nell'occasione, si specificò che la console, pur essendo una mera componente hardware, costituiva il supporto necessario per far "girare" software originali e che il meccanismo di protezione operasse in via intercambiabile, nel senso che la indicazione apposta direttamente sul software dialogasse con l'altra misura apposta sull'hardware e le due, agendo in modo complementare tra loro, accertavano la conformità dell'originale, consentendone la lettura (dispositivo c.d. chiave-serratura) nel senso che una parte della protezione sta nelle informazioni inserite nel supporto - videogioco originale, mentre l'altra parte è inglobata nella console.

6.3. Tale opzione ermeneutica conserva tutt'oggi validità e ad essa va data continuità, trovando conferma nella citata sentenza della Corte di Giustizia che, pronunciandosi su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, ha affermato il principio secondo cui "la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nelle società dell'informazione, deve essere interpretata nel senso che la nozione di «efficace misura tecnologica», ai sensi dell'art. 6 par. 3 di tale direttiva, può comprendere misure tecnologiche dirette prevalentemente ad equipaggiare con un dispositivo di riconoscimento non solo il supporto che contiene l'opera protetta, come gioco, al fine di proteggerla ~~da~~^{da} atti non autorizzati dal titolare di un diritto d'autore, ma altresì le apparecchiature portatili ~~o~~^e console destinate a garantire l'accesso a tali giochi ~~o~~^e la loro utilizzazione".

6.4. Da qui l'insussistenza dei presupposti per rimettere la decisione alle Sezioni Unite, in assenza di contrasto giurisprudenziale, e in presenza di interpretazione conforme del diritto interno, da parte del giudice nazionale, alle norme dei trattati, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e in particolare secondo l'interpretazione data dalla Corte di cassazione alla

norma - art. 171-ter comma 1 lett. f) *bis* legge n. 633 del 1941-, di cui si controverte l'applicazione nel caso concreto.

7. Quanto al primo motivo di ricorso con cui i ricorrenti deducono il vizio di motivazione per essere la motivazione meramente apparente/assente, esso appare manifestamente infondato.

Deve rammentarsi che, quanto alla nozione di motivazione apparente la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che essa è ravvisabile *"soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente"*. (così di recente Sez. 5, n. 9677 del 14.7.2014, P.G. in proc. Vassallo, Rv. 263100; idem n. 24862 del 19.5.2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682). Rientra, quindi, nei poteri del giudice di legittimità, come affermato dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la verifica che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" in quanto realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata (v. tra le tante Sez. 1, n. 10.7.2007 n. 34974).

Peraltro, deve, altresì, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).

Il principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni è ammissibile, nel caso in esame, per avere la Corte d'appello ripercorso (pag. 1-2-), sulla base dell'appello, l'iter motivazionale per verificarne la coerenza e la tenuta con il compendio probatorio (Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056) ed aver esaminato le censure svolte.

Ciò premesso, la censura si appalesa del tutto infondata avendo la corte territoriale affrontato tutte le questioni poste dai ricorrenti nell'atto di appello (pag. 6 e ss.), disattendendole puntualmente secondo un ragionamento logico idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e verificare la tenuta logica della motivazione stessa. La censura è, in definitiva, manifestamente infondata.

8. La doglianza sollevata nel terzo motivo di ricorso è, parimenti, manifestamente infondata. L'insussistenza dei presupposti per la rinnovazione

dell'istruttoria dibattimentale, per l'effettuazione di una perizia, è congruamente motivata con richiamo *per relationem* alla sentenza del Tribunale che aveva escluso la necessità dell'espletamento dell'accertamento tecnico (pag. 5) sul rilievo che, nel caso in esame, gli apparati sono progettati, costruiti e messi in commercio con finalità diretta e prevalente di eludere le misure di protezione, sicchè l'indagine sulla proporzionalità della misure, indagine richiesta dalla sentenza della Corte di Giustizia, doveva ritenersi "inattuabile" nel caso concreto alla luce della finalità per la quale erano progettati⁶¹⁷ e messi in commercio di apparecchi in questione. La valutazione del giudice di appello sulla non indispensabilità della perizia in quanto logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto (Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv. 257062).

9. Anche la censura sollevata nel quarto motivo di ricorso è manifestamente infondata poiché meramente ripetitiva delle stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici correttamente disattese.

Quanto al dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 171-ter, lett. f) bis e dell'art. 102-quater cit., quale norma integratrice della legge penale, pacifica la rilevanza della questione nel caso in scrutinio, atteso il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale per cui il giudice *a quo* deve in primo luogo verificare che il giudizio alla sua attenzione "non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale" (c.d. "rilevanza")^{re}, rileva il Collegio la manifesta infondatezza. E ciò sul rilievo che il disposto di cui all'art. 102-quater cit. prevede che «I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti» e dunque, consente esso stesso che il dispositivo di protezione sia posto anche su dispositivi, componenti e dunque anche sull'hardware, sicchè l'interpretazione del diritto interno in modo conforme alle norme dei trattati, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, non costituisce una estensione in *malam partem* della fattispecie incriminatrice e non viola l'art. 25 comma 2 Cost.

10. Infine, anche l'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. I giudici del merito hanno congruamente disatteso la doglianza devoluta nei motivi di appello sulla ricorrenza della buona fede in capo ai ricorrenti, con motivazione congrua e immune da profili di illogicità, sul rilievo che i ricorrenti aveva^{no} subito nel corso degli anni numerose perquisizioni e sequestri, sicchè non era invocabile

Ac

Ac

la buona fede, e poi ricordato la circostanza che dalle schede stampate dal sito internet della società del Campa, al punto riguardante la modalità di spedizione della consolle «viene raccomandato di imballare l'apparecchio per la modifica nella scatola originale e di coprirlo con della carta da pacchi in modo da non far trasparire il contenuto», situazione all'evidenza dimostrativa della consapevolezza e dunque dell'elemento soggettivo.

11. Va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturata, dopo la pronuncia della sentenza (da ultimo Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119).

12. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

13. I ricorrenti devono, inoltre, essere condannati alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili Sony Computer Entertainment Europe Ltd, Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc. e Nintendo Europe GmbH, A.E.S.V.I. liquidate come nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute: dalla parte civile Sony Computer Entertainment Europe Ltd che liquida in € 3.300,00 oltre spese generali e accessori come per legge, dalle parti civili Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc. e Nintendo Europe GmbH che liquida in complessivi €

5.280,00 oltre spese generali e accessori come per legge, A.E.S.V.I. che liquida
in € 3.300,00 oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso il 27/04/2017